

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE PONTE DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

REP.

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DELL'AREA
ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE INDIVIDUATA NEL P.R.G. DEL
COMUNE DI PONTE DI PIAVE CON LA SIGLA PN 13 E D1

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno -- - del mese di ----- (-.--.2015),
nella sede municipale del Comune di Ponte di Piave, nella residenza
comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, Dott.ssa Domenica
Maccarrone, Segretario Comunale del Comune di Ponte di Piave, autorizzato
a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,
ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i signori:

- Geom. MAURIZIO CELLA, nato a Oderzo il 05.02.1955 che dichiara
di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Ponte di Piave, Piazza Garibaldi 1 - -
C.F. 800 11510262 - che rappresenta nella sua qualità di Responsabile
dell'Area Tecnica;
- Bergamo Guglielmo, nato a Treviso il 20.06.1938, Consigliere e
Presidente del Consiglio di Amministrazione della GENERAL EST
S.r.l. con sede in Oderzo (TV) in Via Spinè 9 - C.F. e P.IVA
03565940263;
- Codognotto Roberto, nato a Motta di Livenza il 22.06.1962, Socio,

Amministratore e Legale rappresentante della F.LLI CODOGNOTTO di Codognotto Gianfranco & C. Snc con sede legale in Salgareda (TV) in Via dell'Artigianato 7 – C.F. e P.IVA 00359320264;

- Taschin Paolo Enrico, nato a Meolo il 07.09.1951, legale rappresentante dell'IMMOBILIARE SAN LORENZO S.n.c. di Taschin Paolo Enrico & C. con sede legale in Oderzo (TV) in Via degli Alpini 1/4, C.F. e P.IVA 03620140263;

- Vidotto Franco, nato a Ponte di Piave il 18.01.1959, residente in Ponte di Piave, Via Campagne 35 – C.F. VDTFNC59A18G846L;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti soprannominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni,.

PREMESSO

- che con deliberazione consiliare n. 47 del 29 settembre 2008 è stato approvato lo schema di convenzione per l'attuazione di un Piano di Lottizzazione nell'area artigianale ed industriale individuata nel P.R.G. con la sigla PN 13 e D1;
- che detta Convenzione è stata sottoscritta in data 16 dicembre 2008 (atto repertorio n. 1872 a rogito del Segretario Comunale e registrato a Treviso in data 24/12/2008 al n° 693 Serie 1 atti pubblici);
- che sono state individuate, per l'attuazione del Piano, le aree elencate nella convenzione sopracitata per un totale INDUSTRIALE DI ESPANSIONE di mq. 84840 e un totale INDUSTRIALE DI COMPLETAMENTO di mq. 35764;

- che i contraenti hanno acquistato le aree dei signori Vidotto Carlotta, nata a Ponte di Piave il 24.12.1960, C.F. VDTCLT60T64G846K, Vidotto Lucia, nata a Treviso il 13.12.1955,- C.F. VDTLCU55T53L407O, Forner Luigia, nata a Ponte di Piave il 15.05.1934, C.F. FRNLGU34E55G846W, Prizzon Alberto, nato a Ponte di Piave il 12.06.1954, C.F. PRZLRT54A12G846J, Prizzon Gianfranco, nato a Oderzo il 08.01.1949, C.F. PRZGFR49A08F999R già sottoscrittori della prima convenzione con atti Rep. 101698 in data 26.04.2011 e rep. n. 69301 in data 28.04.2011;
- Che in data-----, con atto n°-----del----- i comparenti hanno costituito il consorzio di lottizzazione e quindi istituito la Ditta Lottizzante
- che nel piano di attuazione erano previste opere di urbanizzazione primaria per un importo di euro 2.016.641,64 come da computo metrico approvato con la deliberazione consiliare n. 47 del 29/09/2008.
- che in data 31/03/2010 n° 380 è stato rilasciato alla ditta lottizzante il permesso a costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e che dette opere sono state iniziate in data 26/10/2010 come da verbale in pari data;
- che con delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 28/11/2011 veniva approvata la variante al Piano Urbanistico Attuativo per l'ambito costituito dal PN13 relativamente alla modifica della rete delle acque meteoriche ed in particolare alla realizzazione di un bacino di compensazione idraulica da realizzarsi lungo il canale Grassaga,

variante approvata dal Consorzio di Bonifica Piave;

- che alla data odierna rimangono da completare parte delle opere di urbanizzazione primaria individuate nella convenzione urbanistica sopra citata e nella variante approvata con delibera del Consiglio Comunale n° 50 del 28/11/2011;

- che in tale contesto due delle ditte lottizzanti che hanno costituito il consorzio (GENERAL EST S.r.l. e F.LLI CODOGNOTTO di Codognotto Gianfranco & C. Snc) hanno accettato la proposta dell'Amministrazione Comunale di realizzare parte delle opere di urbanizzazione primaria individuate nel progetto approvato e autorizzato con il Permesso a costruire n° 380 del 31/03/2010 fino al raggiungimento della somma a loro spettante in base alle relative quote millesimali di partecipazione al consorzio di lottizzazione, mentre le altre due ditte lottizzanti, (Immobiliare San Lorenzo e Vidotto Franco) provvederanno a completare gli ulteriori interventi previsti entro il mese di ottobre 2016;

- che le parti intendono, con il presente atto aggiuntivo, definire le modifiche e le tempistiche per la realizzazione delle opere mancanti alla data odierna oltre a ridefinire gli impegni sottoscritti come ditta Lottizzante nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui alla convenzione citata in premessa.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1)

Le Ditte Lottizzanti GENERAL EST S.r.l. e F.LLI CODOGNOTTO di

Codognotto Gianfranco & C. Snc si impegnano a realizzare parte delle opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto esecutivo approvato, fino al raggiungimento della somma a loro spettante in base alle relative quote millesimali di partecipazione al consorzio di lottizzazione; interventi che verranno concordati con l'Amministrazione Comunale e per i quali le Ditte si impegnano a presentare idonea polizza fidejussoria a garanzia, da svincolarsi al collaudo delle opere realizzate (anche se parziale).

Con il completamento e positivo collaudo della parte delle opere di urbanizzazione richieste dalla Amministrazione Comunale, le ditte GENERAL EST srl e F.lli Codognotto a far data dalla scadenza naturale del permesso a costruire (ottobre 2016) saranno sollevate da ogni ulteriore impegno, vincolo o pretesa quale adempimento alla convenzione sottoscritta e la stessa Amministrazione Comunale riconoscerà il completo adempimento di tutti gli oneri assunti fermo restando l'impegno delle ditte al trasferimento delle aree a standards come previsto dalla convenzione in premessa citata sottoscritta nel 2008.

Art. 2)

Le Ditte Lottizzanti IMMOBILIARE SAN LORENZO S.n.c. e VIDOTTO FRANCO si impegnano a realizzare le ulteriori opere di urbanizzazione primaria fino al raggiungimento del 100% del totale, entro il 31 ottobre 2016 così come previsto nel progetto esecutivo approvato e nella successiva variante. In caso di mancata realizzazione di dette opere, le ditte IMMOBILIARE SAN LORENZO S.n.c. e VIDOTTO FRANCO autorizzano il Comune di Ponte di Piave a escutere la polizza fidejussoria rilasciata da MEDIAFIN Spa – Agenzia Generale di Venezia n° 1012136121208.11 del

15/12/2008 già sottoscritta per l'importo necessario a realizzare direttamente le opere mancanti.

Art. 3)

Le ditte IMMOBILIARE SAN LORENZO S.n.c. e VIDOTTO FRANCO riconoscono che i lavori realizzati con il presente atto dalle altre due ditte facenti parte del Consorzio PN13, sono una parte delle opere complessive che devono essere realizzate dal Consorzio e con la sottoscrizione della presente convenzione liberano le ditte GENERAL EST S.r.l. e F.LLI CODOGNOTTO di Codognotto Gianfranco & C. Snc da qualsiasi ulteriore impegno, vincolo o pretesa quale adempimento alla convenzione sottoscritta con il Comune di Ponte di Piave .

Art. 4)

Le Ditte GENERAL EST S.r.l. e F.LLI CODOGNOTTO di Codognotto Gianfranco & C. Snc si impegnano ad iniziare le opere di urbanizzazione primaria, concordate con l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale e ultimarle entro il 30 maggio 2016.

L'inizio dei lavori verrà determinato mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la Ditta Lottizzante.

Art. 5)

Durante l'esecuzione dei lavori il Comune potrà compiere sopralluoghi ed accertamenti tecnici per verificare la regolarità e la rispondenza delle opere al progetto e per assicurarsi del buon esito delle opere stesse.

Analoghi accertamenti potranno essere effettuati, in corso d'opera, anche dal collaudatore.

Qualora siano riscontrate difformità, il Comune diffida la Ditta Lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali e, in caso di ulteriore inadempienza ordina la sospensione dei lavori fino all'adeguamento del progetto.

Art. 6)

Il Comune, su richiesta della Ditta Lottizzante che fornirà i rilievi dei lavori eseguiti, sottopone a verifica tutte le opere di cui al presente atto, non prima di 30 giorni dall'ultimazione degli stessi. L'ultimazione dei lavori verrà determinato mediante verbale redatto in contraddittorio fra il Comune e la ditta lottizzante.

Art. 7)

Durante l'attuazione delle opere previste dal Piano di Lottizzazione e fino alla cessione di cui al successivo art. 8, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente l'attuazione ed all'uso della lottizzazione sono a totale ed esclusivo carico della Ditta lottizzante.

Art. 8)

La Ditta Lottizzante si impegna a cedere al Comune le aree e le opere così come previsto all'art. 13 della convenzione stipulata in data 16/12/2008 n° 1872 di Rep.

Art. 9)

La Ditta Lottizzante si impegna a non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune, le aree e gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d'ora unica responsabile per l'adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere.

Nei contratti di cessione delle aree le Ditte lottizzanti devono inserire una

clausola che comporti la solidarietà dell'obbligazione relativa all'esecuzione delle opere di urbanizzazione proprie e dell'acquirente.

Art. 10)

Rimane confermato quanto riportato all'art. 15 della convenzione urbanistica del 16/12/2008 n° 1872 di Rep.

Art. 11)

Per le contravvenzioni alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dalla vigente legislazione urbanistica.

Art. 12)

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto aggiuntivo sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Maurizio Cella

GENERAL EST Srl

Guglielmo Bergamo

CODOGNOTTO Snc

Roberto Codognotto

IMMOBILIARE SAN LORENZO Snc

Paolo Enrico Taschin

VIDOTTO FRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE

Dott.ssa Domenica Maccarone